

CODICI 
COORDINATI



Maurizio Santise - Fabio Zunica

CODICE PENALE

**Appendice di integrazione
e aggiornamento**

2022



G. Giappichelli Editore

Aggiornamento
CODICE PENALE

Costituzione della Repubblica Italiana

(Estratto, artt. 9, 41, 58)

Art. 9. – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 1, l. cost. 11/2/2022, n. 1. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, della medesima legge, la legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui al presente articolo, come modificato dalla l. cost. n. 1, cit., si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

Art. 41. – L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o

in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, (1) alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali (2).

(1) Le parole «alla salute, all'ambiente,» sono state inserite dopo la parola: «danno» dall'art. 2, co. 1, lett. a), l. cost. 11/2/2022, n. 1.

(2) Le parole «e ambientali», sono state aggiunte dall'art. 2, co. 1, lett. b), l. cost. 11/2/2022, n. 1.

Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto (1).

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

(1) Le parole «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono state soppresse dall'art. 1 l. cost. 18/10/2021, n. 1.

PARTE I

CODICE PENALE

R.d. 19 ottobre 1930, n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice penale

(G.U. 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl.)

(Estratto, artt. 9, 32 quater, 69, 159, 160, 161 bis, 165, 240 bis, 316 bis, 316 ter, 423 bis, 423 ter, 423 quater, 425, 493 ter, 493 quater, 518 bis-518 noviesdecies, 586 bis, 600 quater, 602 ter, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 undecies, 615 quater, 615 quinquies, 617, 617 bis, 617 quater, 617 quinquies, 635, 639, 640 bis, 640 ter, 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter.1, 678 bis, 679 bis, 707 bis, 726)

9. Delitto comune del cittadino all'estero. – Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero [c.p. 537] un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre

che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4] (2).

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale [c.p. 18] di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342] ovvero a istanza [c.p. 130; c.p.p. 341], o a querela [c.p. 120,

121; c.p.p. 336] della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (3).

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346-bis, 648 e 648-ter.1 (4).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del d.lg 10/8/1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

(2) V. l'art. 3, ultimo co., l. 20/2/1958, n. 75, concernente la regolamentazione della prostituzione.

(3) Comma così modificato dall'art. 5 della l. 29/9/2000, n. 300. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto».

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 1, lett. a), l. 9/1/2019, n. 3, a decorrere dal 31/1/2019. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, co. 1, lett. a), d.lg. 8/8/2021, n. 195, a decorrere dal 15/12/2021. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis.».

32 quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (1). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 423-bis, primo comma, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(1) Articolo inserito dall'art. 120 della l. 24/11/1981, n. 689, sostituito dall'art. 21 della l. 19/3/1990, n. 55 e dall'art. 3 del d.l. 17/9/1993, n. 369, conv. con l. 15/11/1993, n. 461, e modificato dall'art. 7 della l. 7/3/1996, n. 108, dall'art. 6 della l. 29/9/2000, n. 300, dall'art. 1, co. 75, lett. a), l. 6/11/2012, n. 190 e dall'art. 1, co. 5, l. 22/5/2015, n. 68, a decorrere dal 29/5/2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 1, della stessa l. n. 68/2015. Successivamente, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. c), l. 9/1/2019, n. 3, a decorrere dal 31/1/2019. Infine, il presente articolo è stato così modificato dall'art. 6, co. 1, lett. a), d.l. 8/9/2021, n.

120, conv., con modif., dalla l. 8/11/2021, n. 155, a decorrere dal 10/9/2021. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato d.l. n. 120/2021 era il seguente: «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.» Il testo precedente la sostituzione disposta dalla citata l. n. 3/2019 era il seguente: «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.» Il testo precedente la modifica disposta dalla citata l. n. 68/2015 era il seguente: «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.» Il testo precedente la modifica disposta dalla citata l. n. 190/2012 era il seguente: «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.» Il testo precedente la modifica disposta dalla citata legge n. 300/2000 era il seguente: «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.» Il testo precedente la modifica disposta dalla citata l. n. 108/1996 era il seguente: «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.»

69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti (1). – Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti [c.p. 280].

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (2).

*In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'articolo 63, valutata per ultima la recidiva.**

(1) V. l'art. 1 del d.l. 15/12/1979, n. 625, conv., con modif., in l. 6/2/1980, n. 15, in tema di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica; l'art. 8 della l. 18/2/1987, n. 34, sulla dissociazione dal terrorismo, e gli artt. 9-17 del d.l. 15/11/1991, n. 8, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

(2) Comma sostituito dall'art. 6 del d.l. 11/4/1974, n. 99, sulla giustizia penale. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3 della l. 5/12/2005, n. 251. La Corte costituzionale:

– con sent. 27-28/4/1994, n. 168 (G.U. 4/5/1994, n. 19 – Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso art. 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo;

– con sent. 5-14/6/2007, n. 192 (G.U. 20/6/2007, n. 24 – Prima Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 25, co. 2, 27, co. 1 e 3, 101, co. 2, e 111, co. 1 e 6, Cost.;

– con sent. 5-15/11/2012, n. 251 (G.U. 21/11/2012, n. 46 – Prima Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, come sostituito dal citato art. 3 della l. 5/12/2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 9/10/1990, n. 309 sulla recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p.;

– con sent. 14-18/4/2014, n. 105 (G.U. 23/4/2014, n. 18 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3 della l. 5/12/2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, co. 2, c.p., sulla recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p.;

– con sent. 14-18/4/2014, n. 106 (G.U. 23/4/2014, n. 18 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3 della l. 5/12/2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis,

co. 3, c.p., sulla recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p.;

– con sent. 24/2-7/4/2016, n. 74 (G.U. 13/4/2016, n. 15 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3 della l. 5/12/2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, co. 7, d.P.R. 9/10/1990, n. 309 sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, co. 4, c.p.;

– con sent. 12/4-22/5/2017, n. 120 (G.U. 24/5/2017, n. 21 – Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3 della l. 5/12/2005, n. 251, in riferimento agli artt. 3, 27, co. 3, e 32 Cost.;

– con sent. 21/6-17/7/2017, n. 205 (G.U. 19/7/2017, n. 29 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3 della l. 5/12/2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, co. 3, r.d. 16/3/1942, n. 267 sulla recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p.;

– con sent. 7-24/4/2020, n. 73 (G.U. 29/4/2020, n. 18 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p.;

– con sent. 25/2-31/3/2021, n. 55 (G.U. 7/4/2021, n. 14 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3 della l. 5/12/2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, co. 2, c.p., sulla recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p.;

– con sent. 26/5-8/7/2021, n. 143 (G.U. 14/7/2021, n. 28 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, co. 4, c.p.

L'art. 15-quater del d.l. 26/11/1980, n. 776, conv., con modif., con la l. 22/12/1980, n. 874, in materia di terremoti, così dispone: «Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà. Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale». Il testo del presente comma, in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata l. n. 251/2005, era il seguente: «Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.»

* Comma abrogato dall'art. 7 del d.l. 11/4/1974, n. 99, sulla giustizia penale.

159. Sospensione del corso della prescrizione (1) (2).

– [1] Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie (2);

2) deferimento della questione ad altro giudizio sino al giorno in cui viene decisa la questione (2);

3) sospensione del procedimento o del processo penale per **ragioni di impedimento delle parti e dei difensori** ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita **oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento**, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3 bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale (3).

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria (4) (5).

[II] *Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.* *

[III] *I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.* **

[IV] *Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.* **

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta. ***

[V] La prescrizione riprende il suo corso **dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.**

[VI] *Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.* ****

(1) Articolo così sostituito dall'art. 63 della l. 5/12/2005, n. 251. Il testo dell'articolo, come modificato prima dall'art. 1 della l. 5/10/1991, n. 320, e successivamente dall'art. 15 della l. 8/8/1995, n. 332, era il seguente:

«[I] Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedi-

mento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge. [II] La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta. [III] La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta».

(2) I numeri 1) e 2) sono stati sostituiti dall'art. 1, co. 11, lett. a), n. 1, l. 23/6/2017, n. 103. Ai sensi dell'art. 1, co. 15, l. n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell'art. 1, co. 95, della l. cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. 4/7/2017, n. 154). Il testo dei numeri era il seguente: «1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio».

(3) Numero aggiunto dall'art. 12 della l. 28/4/2014, n. 67.

(4) Numero aggiunto dall'art. 1, co. 11, lett. a), n. 2, l. 23/6/2017, n. 103. Ai sensi dell'art. 1, co. 15, l. n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell'art. 1, co. 95, della l. cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 4/7/2017, n. 154).

(5) La Corte cost., con sent. 25/3/2015, n. 45 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui: «ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile».

* Comma aggiunto dall'art. 1, co. 11, lett. b), l. 23/6/2017, n. 103, a decorrere dal 3/8/2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 95 della medesima l. n. 103/2017; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il co. 15 del citato art. 1 della l. n. 103/2017. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. e), n. 1, l. 9/1/2019, n. 3, a decorrere dal 1/1/2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 2, della medesima l. n. 3/2019 e successivamente abrogato dall'art. 2, co. 1, lett. a), l. 27/9/2021, n. 134, a decorrere dal 19/10/2021.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata l. n. 3/2019 era il seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi».

** Comma abrogato dall'art. 1, co. 1, lett. e), n. 2, l. 9/1/2019, n. 3, a decorrere dal 1/1/2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 2, della medesima l. n. 3/2019.

*** Comma abrogato dall'art. 1, co. 11, lett. c), l. 23/6/2017, n. 103 cit.

**** Comma aggiunto dall'art. 12 della l. 28/4/2014, n. 67.

160. Interruzione del corso della prescrizione. – [I] *Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna* *.

[II] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna (1).

[III] La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale (2).

* Comma abrogato dall'art. 1, co. 1, lett. f), n. 1, l. 9/1/2019, n. 3, a decorrere dal 1/1/2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 2, della medesima l. n. 3/2019.

(1) Comma sostituito dall'art. 239 del d.lg. 28/7/1989, n. 271, di attuazione e coordinamento del CPP., e modificato dall'art. 1, co. 12, l. 23/6/2017, n. 103, a decorrere dal 3/8/2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 95 della medesima l. n. 103/2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi il co. 15 del citato art. 1 della l. n. 103/2017. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f), n. 2), l. 9/1/2019, n. 3, a decorrere dal 1/1/2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 2, della medesima l. n. 3/2019, e dall'art. 2, co. 1, lett. b), l. 27/9/2021, n. 134, a decorrere dal 19/10/2021.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata l. n. 134/2021 era il seguente: «Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.»

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata l. n. 3/2019 era il seguente: «Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria,

su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.»

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta l. n. 103/2017 era il seguente: «Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.»

(2) Comma così modificato dall'art. 6 co. 4, l. 5/12/2005, n. 251.

161 bis. Cessazione del corso della prescrizione (1). –

Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Non dimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, co. 1, lett. c), l. 27/9/2021, n. 134, a decorrere dal 19/10/2021.

165. Obblighi del condannato (1). – [I] La sospensione condizionale della pena **può essere subordinata** all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, **all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato**, ovvero, **se il condannato non si oppone**, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa (2), secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

[II] La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, **deve essere subordinata** all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente (3).

[III] La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163 (4).

[IV] Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, la sospensione condizionale della pena è co-

munque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322 *quater*, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno (5).

[V] Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (6) (7).

[VI] Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

[VII] Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa (8).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 128 della l. 24/11/1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del d.l.g. 28/8/2000, n. 274 (G.U. 6/10/2000, n. 234, S.O.), entrato in vigore dal 2/1/2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso d.l.g. n. 274/2000, come modificato dall'art. 1 del d.l. 2/4/2001, n. 91, conv. in legge, con modif., dall'art. 1 della l. 3/5/2001, n. 163.

(2) Comma così modificato dall'art. 2 della l. 11/6/2004, n. 145 (G.U. 12/6/2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»

(3) Comma così modificato dall'art. 2 della l. 11/6/2004, n. 145 (G.U. 12/6/2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile.»

(4) Comma inserito dall'art. 2 della l. 11/6/2004, n. 145 (G.U. 12/6/2004, n. 136), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(5) Comma inserito dall'art. 2, co. 1, l. 27/5/2015, n. 69, a decorrere dal 14/6/2015. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, co. 1, lett. g), l. 9/1/2019, n. 3, a decorrere dal 31/1/2019.

Il testo precedente la modifica disposta dalla citata l. n. 3/2019 era il seguente: «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.»

(6) Comma inserito dall'art. 6, co. 1, l. 19/7/2019, n. 69, a decorrere dal 9/8/2019 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, co. 13, l. 27/9/2021, n. 134, a decorrere dal 19/10/2021.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata l. n. 134/2021 era il seguente: «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.»

(7) Vedi, anche, l'art. 6, co. 2, l. 19/7/2019, n. 69.

(8) Comma aggiunto dall'art. 3, co. 1, l. 26/4/2019, n. 36, a decorrere dal 18/5/2019.

240 bis. Confisca in casi particolari (1). – [I] Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-*quater*, 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, nonché dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai

sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi (2).

[III] Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

(1) Articolo inserito dall'art. 6, co. 1, d.lg. 1/3/ 2018, n. 21, a decorrere dal 6/4/2018.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b), d.lg. 8/11/2021, n. 195, a decorrere dal 15/12/2021, dall'art. 2, co. 1, lett. a), d.l. 25/2/2022, n. 13, a decorrere dal 26/2/2022, dall'art. 1, co. 1, lett. a), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, e, successivamente, dall'art. 28-bis, co. 1, lett. a), d.l. 27/1/2022, n. 4, conv., con modif., dalla l. 28/3/2022, n. 25, a decorrere dal 29/3/2022. A norma dell'art. 1, co. 2, della medesima l. n. 25/2022, che ha abrogato il suddetto d.l. n. 13/2022, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso d.l. n. 13/2022.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato d.l. n. 4/2022 era il seguente: «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata l. n. 22/2022 era il seguente: «Nei casi di condanna o di ap-

plicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dall'art. 2, co. 1, lett. a), del citato d.l. n. 13/2022 era il seguente: «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto d.lg. n. 195/2021 era il seguente: «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.»

316 bis. Malversazione di erogazioni pubbliche (1) (2) (3). Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (4).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3 della l. 26/4/1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione poi così modificato dall'art. 1 della l. 7/2/1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(2) Vedi, anche, l'art. 15 della l. 19/3/1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della l. 13/12/1999, n. 475. V., inoltre, l'art. 12-sexies del d.l. 8/6/1992, n. 306, conv. in legge, con modif., con l. 7/8/1992, n. 356.

(3) Rubrica così modificata dall'art. 28 bis, co. 1, lett. b), n. 1), d.l. 27/1/2022, n. 4, conv., con modif., dalla l. 28/3/2022, n. 25, a decorrere dal 29/3/2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista dall'art. 2, co. 1, lett. b), n. 1, d.l. 25/2/2022, n. 13, a decorrere dal 26/2/2022, abrogato dall'art. 1, co. 2, della citata l. n. 25/2022 a norma del quale

restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto d.l. n. 13/2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Malversazione a danno dello Stato».

(4) Comma così modificato dall'art. 28-bis, co. 1, lett. b), n. 2, d.l. 27/1/2022, n. 4, conv., con modif., dalla l. 28/3/2022, n. 25, a decorrere dal 29/3/2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista dall'art. 2, co. 1, lett. b), n. 2, d.l. 25/2/2022, n. 13, a decorrere dal 26/2/2022, abrogato dall'art. 1, co. 2, della citata l. n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto d.l. n. 13/2022.

316 ter. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (1) (2). – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 (3).

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 (4) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della l. 29/9/2000, n. 300. V., anche, l'art. 12-sexies del d.l. 8/6/1992, n. 306, conv. in legge, con modif., con l. 7/8/1992, n. 356.

(2) Rubrica così modificata dall'art. 28-bis, co. 1, lett. c), n. 1), d.l. 27/1/2022, n. 4, conv. con modif. dalla l. 28/3/2022, n. 25, a decorrere dal 29/3/2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista art. 2, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 25/2/2022, n. 13, a decorrere dal 26/2/2022, abrogato dall'art. 1, co. 2, della citata l. n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto d.l. n. 13/2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato».

(3) Comma così modificato dall'art. 1, co. 1, lett. l), l. 9/1/2019, n. 3, a decorrere dal 31/1/2019, dall'art. 1, co. 1, lett. b), d.lg. 14/7/2020, n. 75, a decorrere dal 30/7/2020, e successivamente, dall'art. 28-bis, co. 1, lett. c), n. 2, d.l. 27/1/2022, n. 4, conv., con modif., dalla l. 28/3/2022, n. 25, a decorrere dal 29/3/2022. Precedentemente, identica modifica a quella disposta dal suddetto d.l. n. 4/2022 era stata prevista dall'art. 2, co. 1, lett. c), n. 2, d.l. 25/2/2022, n. 13, a decorrere dal 26/2/2022, abrogato dall'art. 1, co. 2, della citata l. n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto d.l. n. 13/2022.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato d.l. n. 4/2022 era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto d.lg. n. 75/2020 era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata l. n. 3/2019 era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

(4) Per l'elevazione del presente importo, nei casi di indebita percezione del contributo previsto dall'art. 58 del d.l. 14/8/2020, n. 104, conv., con modif., dalla l. 13/10/2020, n. 126, vedi l'art. 58, co. 8, del medesimo d.l. n. 104/2020.

423 bis. Incendio boschivo (1) (2) (3). – Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni (4).

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento (5).

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi (6).

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (7).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.l. 4/8/2000, n. 220 (G.U. 7/8/2000, n. 183), conv. in legge, con modif., dall'art. 1 della l. 6/10/2000, n. 275 (G.U. 7/10/2000, n. 235). Successivamente l'art. 11 della l. 21/11/2000, n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, ha nuovamente disposto l'inserimento nel codice penale dell'art. 423-bis con la medesima formulazione di quello precedentemente aggiunto dal d.l. n. 220/2000.

(2) Nel presente articolo l'art. 6, co. 1, lett. b), d.l. 8/9/2021, n. 120, aveva aggiunto un comma, dopo il quarto, a decorrere dal 10/9/2021, che così disponeva: «Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.» Successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (l. 8/11/2021, n. 155).

(3) A coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al d.lg. 6/9/2011, n. 159, ai sensi di quanto disposto dalla lett. d) del co. 1 dell'art. 4 dello stesso d.lg. n. 159/2011.

(4) Comma così modificato dall'art. 6, co. 1, lett. a-bis), d.l. 8/9/2021, n. 120, conv., con modif., dalla l. 8/11/2021, n. 155, a decorrere dal 9/11/2021.

Il testo in vigore prima della conversione del citato d.l. n. 120/2021 era il seguente: «Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.».

(5) Comma così modificato dall'art. 6, co. 1, lett. a-ter), d.l. 8/9/2021, n. 120, conv., con modif., dalla l. 8/11/2021, n. 155, a decorrere dal 9/11/2021.

Il testo in vigore prima della conversione del citato d.l. n. 120/2021 era il seguente: «Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.».

(6) Comma aggiunto dall'art. 6, co. 1, lett. b), d.l. 8/9/2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla l. 8/11/2021, n. 155, a decorrere dal 9/11/2021. Il testo in vigore prima della conversione del citato d.l. n. 120/2021 era il seguente: «Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla

metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi».

(7) Comma aggiunto dall'art. 6, co. 1, lett. b), d.l. 8/9/2021, n. 120, conv., con modif., dalla l. 8/11/2021, n. 155, a decorrere dal 10/9/2021.

423 ter. Pene accessorie (1) (2). – Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

(1) Articolo inserito dall'art. 6, co. 1, lett. c), d.l. 8/9/2021, n. 120, conv., con modif., dalla l. 8/11/2021, n. 155, a decorrere dal 10/9/2021.

(2) A coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al d.lg. 6/9/2011, n. 159, ai sensi di quanto disposto dalla lett. d) del co. 1 dell'art. 4 dello stesso d.lg. n. 159/2011.

423 quater. Confisca (1) (2). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi. La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.

(1) Articolo inserito, a decorrere dal 10/9/2021, dall'art. 6,

co. 1, lett. c), d.l. 8/9/2021, n. 120, come modificato dalla legge di conversione 8/11/2021, n. 155, a decorrere dal 9/11/2021.

Il testo in vigore prima della conversione del citato d.l. n. 120/2021 era il seguente: «Confisca. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.».

(2) A coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al d.lg. 6/9/2011, n. 159, ai sensi di quanto disposto dalla lett. d) del co. 1 dell'art. 4 dello stesso d.lg. n. 159/2011.

425. Circostanze aggravanti (1). – Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso [c.p. 28, 64, 70, n. 1] (2):

1. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2. su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque (3);

3. su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili [c.n. 136, 723, 1123, 1125] (4);

4. su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

5. su boschi, selve e foreste.*

(1) A coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al d.lg. 6/9/2011, n. 159, ai sensi di quanto disposto dalla lett. d) del co. 1 dell'art. 4 dello stesso d.lg. n. 159/2011.

(2) Alinea così modificato dall'art. 1 del d.l. 4/8/2000, n. 220 (G.U. 7/8/2000, n. 183), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 6/10/2000, n. 275 (G.U. 7/10/2000, n. 235). La medesima modifica è stata successivamente disposta dall'art. 11 della l. 21/11/2000, n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso».

(3) Numero così modificato dall'art. 6, co. 1, lett. c-bis), d.l. 8/9/2021, n. 120, conv., con modif., dalla l. 8/11/2021, n. 155, a decorrere dal 9/11/2021. Il testo in vigore prima della conversione del citato d.l. n. 120/2021 era il seguente: «2. su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque».

(4) In materia di navigazione marittima vedi l'art. 3 della l. 5/6/1962, n. 616, e il d.P.R. 4/2/1984, n. 50.

* Numero abrogato dall'art. 1 del d.l. 4/8/2000, n. 220 (G.U. 7/8/2000, n. 183), conv. in legge, con modif., dall'art. 1 della l. 6/10/2000, n. 275 (G.U. 7/10/2000, n. 235). Successivamente il presente numero è stato nuovamente abrogato dall'art. 11 della l. 21/11/2000, n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi.

493 ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (1) (2) (3).

– Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (4)

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, co. 1, lett. a), d.lg. 1/3/2018, n. 21, a decorrere dal 6/4/2018.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 2, co. 1, lett. a), n. 1, d.lg. 8/11/2021, n. 184, a decorrere dal 14/12/2021.

Precedentemente la rubrica era la seguente: «Indebito uti-

lizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento».

(3) Vedi, anche, l'art. 25-ocies.1 del d.lg. 8/6/2001, n. 231, inserito dall'art. 3, co. 1, lett. a), d.lg. 8/11/2021, n. 184.

(4) Comma così modificato dall'art. 2, co. 1, lett. a), nn. 2 e 3, d.lg. 8/11/2021, n. 184, a decorrere dal 14/12/2021.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.».

493 quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (1) (2).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, co. 1, lett. b), d.lg. 8/11/2021, n. 184, a decorrere dal 14/12/2021.

(2) Vedi, anche, l'art. 25-ocies.1 del d.lg. 8/6/2001, n. 231, inserito dall'art. 3, co. 1, lett. a), d.lg. 8/11/2021, n. 184.

TITOLO VIII-BIS (1)

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

(1) Titolo aggiunto dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22. [9 Cost.]

518 bis. Furto di beni culturali (1) (2). – Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti

allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini [624], è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

(2) Vedi, anche, l'art. 25-septiesdecies, d.lg. 8/6/2001, n. 231, inserito dall'art. 3, co. 1, l. 9/3/2022, n. 22.

518 ter. Appropriazione indebita di beni culturali (1) (2). – [I] Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso [646] è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

[II] Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

(2) Vedi, anche, l'art. 25-septiesdecies, d.lg. 8/6/2001, n. 231, inserito dall'art. 3, co. 1, l. 9/3/2022, n. 22.

518 quater. Ricettazione di beni culturali (1) (2). – [I] Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare [648], è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

[II] La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali **provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.**

[III] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

(2) Vedi, anche, l'art. 25-septiesdecies, d.lg. 8/6/2001, n. 231, inserito dall'art. 3, co. 1, l. 9/3/2022, n. 22.

518 quinquies. Impiego di beni culturali provenienti da delitto (1). – [I] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e

518-sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto [648 ter] è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

[II] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

518 sexies. Riciclaggio di beni culturali (1) (2). – [I] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa [648 bis], è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

[II] La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

(2) Vedi, anche, l'art. 25-duodevices, d.lg. 8/6/2001, n. 231, inserito dall'art. 3, co. 1, l. 9/3/2022, n. 22.

518 septies. Autoriciclaggio di beni culturali (1). – [I] Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, **in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa** [648 ter.1], è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

[II] Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

[III] Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

518 octies. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (1) (2). – [I] Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II] Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, **senza aver concorso nella sua formazione o alterazione**, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

(2) Vedi, anche, l'art. 25-septiesdecies, d.lg. 8/6/2001, n. 231, inserito dall'art. 3, co. 1, l. 9/3/2022, n. 22.

518 nonies. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (1) (2). – È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000 [173 d.lg. 22/01/2004, n. 42]:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

(2) Vedi, anche, l'art. 25-septiesdecies del d.lg. 8/6/2001, n. 231, inserito dall'art. 3, co. 1, l. 9/3/2022, n. 22, n. 22.

518 decies. Importazione illecita di beni culturali (1) (2). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165 [174 d.lg. 22/1/2004, n. 42].

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

(2) Vedi, anche, l'art. 25-septiesdecies del d.lg. 8/6/2001, n. 231, inserito dall'art. 3, co. 1, l. 9/3/2022, n. 22, n. 22.

518 undecies. Uscita o esportazione illecite di beni culturali (1) (2). – [I] Chiunque trasferisce all'estero

[174 d.lg. 22/1/2004, n. 42] beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione [485], è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

[II] La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

(2) Vedi, anche, l'art. 25-septiesdecies del d.lg. 8/6/2001, n. 231, inserito dall'art. 3, co. 1, l. 9/3/2022, n. 22.

518 duodecies. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (1) (2). – [I] Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui [635] è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

[II] Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

[III] La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

(2) Vedi, anche, l'art. 25-septiesdecies del d.lg. 8/6/2001, n. 231, inserito dall'art. 3, co. 1, l. 9/3/2022, n. 22.

518 terdecies. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (1) (2). – Chiunque, fuori dei casi

previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

(2) Vedi, anche, l'art. 25-duodevicies del d.lg. 8/6/2001, n. 231, inserito dall'art. 3, co. 1, l. 9/3/2022, n. 22.

518 quaterdecies. Contraffazione di opere d'arte (1) (2). – [I] È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000 [178 d.lg. 22/1/2004, n. 42]:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, **consocendone la falsità**, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

[II] È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.

[III] Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

(2) Vedi, anche, l'art. 25-septiesdecies del d.lg. 8/6/2001, n. 231, inserito dall'art. 3, co. 1, l. 9/3/2022, n. 22.

518 quinquiesdecies. Casi di non punibilità (1). – Le disposizioni dell'articolo 518-quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si appli-

cano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale [179 d.lg. 22/1/2004, n. 42].

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

518 sexiesdecies. Circostanze aggravanti (1). – [I] La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:

1) cagiona un danno di rilevante gravità (61 n. 7);

2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria [644 c. 5];

3) è commesso da un pubblico ufficiale [357] o da un incaricato di pubblico servizio [358], preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;

4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

[II] Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

518 septiesdecies. Circostanze attenuanti (1). – [I] La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità [62 n. 4].

[II] La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto [56 c. 4 // 177 d.lg. 22/1/2004, n. 42].

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

518 octiesdecies. Confisca (1). – [I] Il giudice dispone in ogni caso la confisca [240] delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

[II] Nel caso di condanna o di applicazione della pena

su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

[III] Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

[IV] Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

518 noviesdecies. Fatto commesso all'estero (1). – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero [7] in danno del patrimonio culturale nazionale.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/3/2022, n. 22, a decorrere dal 23/3/2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, co. 1, della medesima l. n. 22/2022, che ha inserito l'intero titolo VIII-bis.

586 bis. Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (1). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo [32 Cost.], al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne; c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente

del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468 (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 2, co. 1, lett. d), d.lg. 1/3/2018, n. 21, a decorrere dal 6/4/2018.

(2) La Corte costituzionale, con sent. 9/3-22/4/2022, n. 105 (G.U. 27/4/2022, n. 17 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».

600 quater. Detenzione o accesso a materiale pornografico (1) (2). – [I] Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 [600-septies, 734-bis].

[II] La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di **ingente quantità** [600-sexies CP., 282-bis⁶ CPP.].

[III] Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000 (3).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, l. 3/8/1998, n. 269 e poi così sostituito dall'art. 3, l. 6/2/2006, n. 38. Vedi, anche, l'art. 25-quinquies, d.lg. 8/6/2001, n. 231 e l'art. 9, l. 16/3/2006, n.

146. L'indulto concesso con l. 31/7/2006, n. 241 non si applica per i delitti di cui al presente articolo, ai sensi e con i limiti previsti dall'art. 1 della stessa legge.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.»

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 20, co. 1, lett. a), n. 2, l. 23/12/2021, n. 238, a decorrere dal 1/2/2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Detenzione di materiale pornografico».

(3) Comma aggiunto dall'art. 20, co. 1, lett. a), n. 1, l. 23/12/2021, n. 238, a decorrere dal 1/2/2022.

602 ter. Circostanze aggravanti (1). – [I] La pena per i reati previsti dagli articoli **600, 601 primo e secondo comma** e 602 è aumentata da un terzo alla metà (2):

a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;

b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

[II] Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli **600, 601 e 602**, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

[III] Nei casi previsti dagli articoli **600-bis, primo comma, e 600-ter**, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia (3).

[IV] Nei casi previsti dagli articoli **600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies**, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore (3).

[V] Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici (3).

[VI] Nei casi previsti dagli articoli **600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602**, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata (3).

[VII] Nei casi previsti dagli articoli **600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602**, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto

è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone (3).

[VIII] Nei casi previsti dagli articoli **600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies**, la pena è aumentata:

a) se il reato è commesso da più persone riunite [1121 lett. a), 6283, n.1];

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, **un pregiudizio grave** [609-ter 5-sexies, 609-quinquies 3, lett.c)] (4);

c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. (5)

[IX] Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche (3).

[X] Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (4).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, co. 1, lett. d), l. 2/7/2010, n. 108.

(2) Alinea così modificato dall'art. 2, co. 1, lett. h), d.lg. 1/3/2018, n. 21, a decorrere dal 6/4/2018.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà.».

(3) Comma aggiunto dall'art. 4, co. 1, lett. o), l. 1/10/2012, n. 172.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 1, d.lg. 4/3/2014, n. 39.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 20, co. 1, lett. b), l. 23/12/2021, n. 238, a decorrere dal 1/2/2022.

609 ter. Circostanze aggravanti (1). – La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi (2):

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore (3);

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto (4);

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di isti-

tuto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa (5);

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza (5);

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato,

ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (6);

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività (6);

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (7);

5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore (8).

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci (9) (10).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, l. 15/2/1996, n. 66 della stessa legge, come modificato dall'art. 15, l. 3/8/1998, n. 269, ha così disposto: «1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-ocies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime».

(2) Alinea così modificato dall'art. 13, co. 2, lett. a), n. 1, l. 19/7/2019, n. 69, a decorrere dal 9/8/2019. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi».

(3) Numero così sostituito dall'art. 13, co. 2, lett. a), n. 2, l. 19/7/2019, n. 69, a decorrere dal 9/8/2019. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici».

(4) Numero così sostituito dall'art. 1, co. 1-ter, d.l. 14/8/2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15/10/2013, n. 119, e, successivamente, dall'art. 13, co. 2, lett. a), n. 3, l. 19/7/2019, n. 69, a decorrere dal 9/8/2019. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata l. n. 69/2019 era il seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore;». Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto d.l. n. 93/2013 era il seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;».

(5) Numero aggiunto dal co. 23 dell'art. 3 della l. 15/7/2009, n. 94.

(6) Numero aggiunto dall'art. 1, co. 2, d.l. 14/8/2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15/10/2013, n. 119.

(7) Numero aggiunto dall'art. 1, co. 2, d.lg. 4/3/2014, n. 39.

(8) Comma così sostituito dall'art. 13, co. 2, lett. b), l. 19/7/2019, n. 69, a decorrere dal 9/8/2019. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

(9) Numero aggiunto dall'art. 20, co. 1, lett. c), l. 23/12/2021, n. 238, a decorrere dal 1/2/2022.

(10) Vedi, anche, l'art. 36, co. 1, l. 5/2/1992, n. 104, come sostituito dal co. 1 dell'art. 3 della l. 15/7/2009, n. 94.

609 quater. Atti sessuali con minorenne (1). – Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (2). Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni (3).

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni (4).

La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore (5).

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni (6).

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (7).

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci [c.p. 602-bis, 734-bis; c.p.p. 392, 398] (8).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5 della l. 15/2/1996, n. 66. L'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'art. 15 del-